

BANCA D'ITALIA

**Istruzioni di Vigilanza
per gli Intermediari Finanziari
iscritti nell'«Elenco Speciale»**

Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 – 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari
iscritti nell'«Elenco Speciale»

Circolare n. 216 del 5 agosto 1996

Aggiornamenti (*):

1° aggiornamento del 25 marzo 1998: Prestazione di servizi di investimento da parte degli intermediari finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale» (Cap. III, pagg. da 1 a 6 e da Allegati/3 ad Allegati/7; Cap. V, pagg. da 1 a 7 e da Allegati/13 ad Allegati/37).

2° aggiornamento del 15 gennaio 1999: Limiti alla concentrazione dei rischi (Indice, pag. 4; Cap. V, pagg. da 14 a 16 e Allegati/8, Allegati/9 e Allegati/11).

3° aggiornamento del 19 gennaio 2000: Soggetti tenuti ad iscriversi nell'«Elenco speciale» (Indice, pagg. 1 e 2; cap. I, pagg. 1 e da 3 a 10 e Allegati/15 e Allegati/16); partecipanti al capitale (cap. II, pagg. da 1 a 4 e da Allegati/1 ad Allegati/2); attività esercitabili (cap. III, da Allegati/1 ad Allegati/2); organi sociali (cap. IV, pagg. da 1 a 4 e da Allegati/1 ad Allegati/5); comunicazioni alla Banca d'Italia (cap. VIII, pagg. 1 e 2); istruzioni per la redazione del bilancio (Parte Seconda: punto 2, pagg. 1 e 2; cap. 2, pagg. da 10 a 30; cap. 3, pagg. da 31 a 40 e da 52 a 57; emissione ed offerte in Italia di valori mobiliari (Parte Seconda: cap. IV, pagg. da 1 a 31).

4° aggiornamento del 20 dicembre 2001: Passaggio all'euro (Parte Prima, Capitolo 1, pagg. 3, 9 e 10; Parte Prima, Capitolo 1, da Allegati/10 a Allegati/11; Parte Prima, Capitolo V, pagg. 2, 10 e 11; Parte Seconda, Capitolo 1, pagg. 9 e 10, Parte Seconda, Capitolo 3, pagg. 1, 7, 8 e 17; Parte Seconda, Capitolo 4, pagg. 2, 4, 9, 12, 17, da 19 a 22, 24, da 26 a 31; Parte Seconda, Capitolo 5, pagg. da 4 a 5, 7, 10. Disposizioni abrogate: Allegato C del Capitolo 5, Parte Prima. Decorrenza dal 1° gennaio 2002).

5° aggiornamento del 19 febbraio 2002: Disciplina prudenziale per gli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico (Indice, pagg. 3 e 4; Parte Prima, Capitolo V, pagg. da 1 a 3, da 12 a 13).

6° aggiornamento del 15 ottobre 2002: Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni (Indice, pagg. da 4 a 6; Parte Prima, Capitolo VI, pagg. da 1 a 18).

7° aggiornamento del 9 luglio 2007: Vigilanza prudenziale (Indice, pagg. da 1 a 10; Parte Prima, Capitolo V).

8° aggiornamento del 5 dicembre 2007: Semplificazione di procedimenti amministrativi (Indice, pag. 8; Parte Prima, Capitolo VI, pagg. 8 e 9; Parte Prima, Capitolo X, pagg. da 4 a 6).

9° aggiornamento del 28 febbraio 2008: Normativa di vigilanza per i Confidi che si iscrivono nell'elenco speciale (Indice, pagg. 9 e 10; Parte Prima, Capitolo XIII, pagg. da 1 a 16).

(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

CAPITOLO XII
VIGILANZA ISPETTIVA

1. FONTI NORMATIVE	1
2. ACCERTAMENTI ISPETTIVI.....	1
3. RAPPORTO ISPETTIVO.....	1

CAPITOLO XIII
CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI (CONFIDI)

Sezione I. Disposizioni di carattere generale

1. PREMESSA	1
2. FONTI NORMATIVE	1
3. DEFINIZIONI	2
4. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
5. UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	3

Sezione II. Iscrizione nell'elenco speciale

1. REQUISITI PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE	4
2. DOMANDA DI ISCRIZIONE	4
2.1. Presentazione della domanda di iscrizione.....	4
2.2. Contenuto della domanda.....	4
2.3. Allegati.....	5
3. VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE	6

Sezione III. Operatività

1. ATTIVITÀ PREVALENTE	7
2. ATTIVITÀ RESIDUALE	7
3. ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI	7

Sezione IV. Normativa degli intermediari finanziari applicabile ai confidi	
ALLEGATO A: MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE RELATIVA AI CONFIDI.....	12
ALLEGATO B: SCHEDA INFORMATIVA SUL VOLUME DI ATTIVITÀ FINANZIARIE.....	14
ALLEGATO C: SCHEDA INFORMATIVA	15
ALLEGATO D: SCHEDA INDIVIDUALE ESPONENTI AZIENDALI.....	16

PARTE SECONDA

1. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI AL CAPITALE DI INTERMEDIARI FINANZIARI
2. ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEGLI SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI FINANZIARI
3. RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE
4. EMISSIONI E OFFERTE IN ITALIA DI VALORI MOBILIARI
5. TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI FINANZIARI

CAPITOLO XIII

CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI (CONFIDI)

SEZIONE I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Nell'ambito dell'attività di finanziamento delle imprese, e in particolare di quelle di piccola e media dimensione, il ruolo dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) consente di ridurre i costi dell'informazione sui soggetti da affidare ed i rischi per i casi di inadempimento.

L'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 ("legge confidi") ha introdotto una riforma generale della disciplina dei confidi, prevedendo, tra l'altro, la possibilità per i medesimi di assumere la veste di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico sulle leggi in materia bancaria e creditizia ("TUB").

L'articolo 13 della "legge confidi" attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di determinare i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi tenuti a chiedere l'iscrizione nell'"elenco speciale", tenuto dalla Banca d'Italia. La predetta disciplina consente ai soggetti iscritti una maggiore operatività rispetto agli altri confidi, tenuto conto del loro assoggettamento a forme di vigilanza prudenziale.

L'iscrizione nell'elenco speciale rileva ai fini del riconoscimento delle garanzie dei confidi nell'ambito delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche e per gli altri intermediari vigilati. Infatti, in base alla disciplina sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito le garanzie rilasciate da intermediari finanziari sottoposti a un regime di vigilanza equivalente a quello delle banche sono equiparate a quelle rilasciate da queste ultime.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti norme:

- art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 – recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni;
- art. 106, comma 3, del TUB che stabilisce che l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata, tra l'altro, alla forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- art. 107, comma 2 del TUB che stabilisce che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza

patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;

- art. 155, comma 4-*bis*, del TUB, che stabilisce che, ai fini dell'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale, la Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali per l'iscrizione e che i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'art. 106, comma 3, del TUB;
- art. 155, comma 4-*ter*, del TUB che stabilisce che i confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi;
- art. 155, comma 4-*quater*, del TUB che stabilisce che i confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività: a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del TUB di fondi pubblici di agevolazione; c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del TUB di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione;
- art. 155, comma 4-*quinqies*, del TUB che stabilisce che i confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco;
- art. 155, comma 4-*sexies*, del TUB che stabilisce che ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-*bis*, 108, 109, 110 e 112 e che la Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del TUB;
- Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 16.12.2002 recante "Modalità per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e composizione dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco medesimo";
- decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 novembre 2007.

3. Definizioni

Ai fini della disciplina del presente capitolo si definiscono:

- "*attività di garanzia collettiva dei fidi*", l'attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle imprese consorziate o socie, rappresentata dall'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;

- “*elenco generale*”, l'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB, prevista dall'art. 155, comma 4, del TUB;
- “*fondi monetari*”, depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie, utilizzati in funzione di garanzia ⁽¹⁾.

4. Ambito di applicazione

Il presente capitolo si applica ai confidi che si iscrivono nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 TUB.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi previsti nel presente capitolo è il Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

(1) Cfr. art. 13, comma 3, del D.L. 269/2003.

SEZIONE II. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE

1. Requisiti per la richiesta di iscrizione

Sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi il cui volume di attività finanziaria sia pari o superiore a 75 milioni di euro ⁽²⁾.

Per volume di attività finanziaria si intende l'aggregato composto da:

- a) cassa e disponibilità;
- b) crediti verso enti creditizi ⁽³⁾;
- c) crediti verso enti finanziari ⁽³⁾;
- d) crediti verso clientela;
- e) crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria;
- f) obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ⁽³⁾;
- g) azioni, quote e altri titoli a reddito variabile;
- h) ratei attivi;
- i) garanzie rilasciate;
- j) altre poste dell'attivo, comprese le operazioni "fuori bilancio", relative all'esercizio di attività finanziarie.

2. Domanda di iscrizione

2.1 *Presentazione della domanda di iscrizione*

Entro i 60 giorni successivi al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 novembre 2007 (superamento della soglia relativa al volume di attività finanziaria) i confidi presentano domanda di iscrizione nell'elenco speciale, a firma del legale rappresentante della società, alla Banca d'Italia.

2.2 *Contenuto della domanda*

La domanda, redatta secondo lo schema di cui all'Al. A, riporta quanto di seguito specificato:

- le complete generalità della persona che sottoscrive la domanda;

⁽²⁾ Cfr. art. 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 novembre 2007.

⁽³⁾ Ad esclusione dei "fondi monetari".

- la denominazione sociale, la sede legale (e la sede dell'amministrazione centrale ove non coincida con quella legale), l'ammontare del capitale sociale versato;
- il numero di iscrizione nell'elenco generale;
- la descrizione dell'attività svolta;
- l'indicazione degli esponenti aziendali (e le relative funzioni) in possesso del requisito di professionalità, con l'indicazione dell'organo sociale che ha proceduto a tale accertamento e della data in cui esso è avvenuto;
- l'attestazione della sussistenza dei requisiti di onorabilità e indipendenza in capo agli esponenti aziendali, con l'indicazione dell'organo sociale che ha proceduto a tale accertamento e della data in cui esso è avvenuto;
- l'attestazione dell'avvenuto accertamento del requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale, con l'indicazione delle modalità e della data in cui è avvenuto l'accertamento;
- l'attestazione che il volume di attività finanziaria è pari o superiore a 75 milioni di euro e che lo stesso è stato mantenuto per i sei mesi successivi;
- l'attestazione che sono rispettati i requisiti stabiliti nel Capitolo V (Vigilanza prudenziale) delle presenti Istruzioni. In particolare, andrà attestato che l'ammontare del patrimonio di vigilanza è sufficiente ai fini del rispetto dei requisiti prudenziali;
- l'attestazione che sono rispettati i requisiti stabiliti nel Capitolo VI (Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni) delle presenti Istruzioni.

2.3 *Allegati*

Alla domanda di iscrizione vanno allegati i seguenti documenti:

- copia dello statuto dichiarato vigente dal legale rappresentante del confidi;
- copia del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso corredato, ove esistente, della relazione di certificazione rilasciata da una società di revisione contabile;
- documentazione da cui risulti il mantenimento del requisito inerente all'ammontare minimo del volume di attività finanziarie per i sei mesi successivi alla chiusura dell'ultimo esercizio. L'attestazione deve fare riferimento a documenti redatti per il pubblico (ad es. situazione dei conti relativa alla fine del semestre successivo alla data di chiusura dell'esercizio per il quale i requisiti risultano verificati) ovvero a evidenze contabili interne;
- con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato, prospetto contabile di raccordo fra (i) le voci di bilancio, redatto secondo le modalità previste dal Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, rilevanti per l'iscrizione nell'elenco speciale e (ii) le corrispondenti voci di bilancio, riclassificate secondo le modalità previste dal Provvedimento del Governatore del 14 febbraio 2006 relativo alla redazione dei bilanci individuali e consolidati;

- scheda informativa sulla composizione delle attività finanziarie, redatta secondo lo schema di cui all'All. B;
- scheda informativa sulle attività svolte, redatta secondo lo schema di cui all'All. C;
- elenco degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza, redatto utilizzando lo schema di cui all'All. D;
- elenco dei soci per i quali è stato accertato il requisito di onorabilità con le relative quote di partecipazione;
- relazione sulla struttura organizzativa redatta secondo lo schema di cui al Capitolo VI, All. A, delle presenti Istruzioni, integrata da un programma di attività che specifichi le strategie dell'intermediario, i prodotti offerti o che intende offrire, la tipologia di clientela.

3. Valutazione dei requisiti per l'iscrizione

La Banca d'Italia procede all'iscrizione nell'elenco speciale qualora il confidi rispetti i seguenti requisiti:

- 1) volume di attività finanziarie di importo pari o superiore a 75 milioni di euro;
- 2) adozione della forma societaria di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa;
- 3) ammontare del patrimonio di vigilanza sufficiente al rispetto dei requisiti patrimoniali previsti al capitolo V delle presenti Istruzioni;
- 4) adozione di una idonea struttura organizzativa e contabile e di idonei sistemi interni di controllo, coerentemente con quanto previsto dal capitolo VI delle presenti Istruzioni.

La Banca d'Italia, sulla base dei riferimenti prodotti, provvede all'iscrizione nell'elenco speciale ovvero nega – entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della domanda o dalla ricezione delle eventuali informazioni complementari richieste – l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante.

Nel caso in cui la domanda sia stata inviata a mezzo raccomandata a.r., il termine decorre dal giorno in cui la domanda perviene alla Banca d'Italia.

SEZIONE III. OPERATIVITÀ

1. Attività prevalente

I confidi iscritti nell'elenco speciale svolgono in misura prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

La prevalenza di tale attività è rispettata qualora dall'ultimo bilancio approvato risultino verificate entrambe le seguenti condizioni:

1) $RGCF > 50\% TR$

2) $AGCF > 50\% TA$

dove:

RGCF rappresenta l'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività di garanzia collettiva dei fidi e dalle attività connesse e strumentali;

AGCF rappresenta l'ammontare nominale delle garanzie collettive dei fidi;

TR rappresenta il totale dei ricavi;

TA è il totale dell'attivo ⁽⁴⁾.

2. Attività residuale

I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere le attività riservate agli altri intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco (esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi) entro un limite pari al 20 per cento del totale dell'attivo ⁽⁵⁾.

3. Attività connesse e strumentali

I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere attività connesse o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalle vigenti disposizioni.

Le attività connesse e strumentali rappresentano attività accessorie che consentono di sviluppare l'attività esercitata (es.: la prestazione del servizio di informazione commerciale) e attività che hanno carattere ausiliario a quella esercitata (es.: studio ricerca e analisi in materia economica e finanziaria, gestione di immobili a uso funzionale).

⁽⁴⁾ Con riferimento ai bilanci redatti ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, per totale attivo si intende la somma delle attività "in bilancio" e di quelle "fuori bilancio". Con riferimento ai bilanci redatti secondo il Provvedimento della Banca d'Italia del 14.2.2006, per totale attivo si intende la somma del "Totale attivo" dello Stato Patrimoniale e del "Totale" delle Garanzie e Impegni, di cui alle Tabelle D.1 e D.2 della Nota Integrativa – Parte D ("Altre Informazioni").

⁽⁵⁾ Con riferimento ai bilanci redatti ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, per totale attivo si intende la somma delle attività "in bilancio" e di quelle "fuori bilancio". Con riferimento ai bilanci redatti secondo il Provvedimento della Banca d'Italia del 14.2.2006, per totale attivo si intende la somma del "Totale attivo" dello Stato Patrimoniale e del "Totale" delle Garanzie e Impegni, di cui alle Tabelle D.1 e D.2 della Nota Integrativa – Parte D ("Altre Informazioni").

Sono ricomprese in tali attività anche le attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate o socie per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.

SEZIONE IV. NORMATIVA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI APPLICABILE AI CONFIDI
--

Fermo restando quanto previsto nelle precedenti sezioni, i confidi iscritti nell'elenco speciale rispettano le seguenti disposizioni delle presenti Istruzioni:

Parte Prima

- Capitolo I (“Elenco speciale degli intermediari finanziari”), limitatamente ai paragrafi 6.1. e 6.3;
- Capitolo II (“Partecipanti al capitale”), integrato come segue:

Soci dei confidi

I confidi iscritti nell'elenco speciale sono costituiti da piccole e medie imprese (PMI) industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽⁶⁾. Rientrano tra i soci dei confidi anche i soggetti iscritti in albi professionali e le associazioni professionali, nella misura in cui svolgono un'attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alle PMI.

Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle PMI purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi possono sostenere l'attività dei confidi stessi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; questi soggetti non diventano consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea dei soci.

- Capitolo IV – “Organi sociali”;
- Capitolo V – “Vigilanza prudenziale”, integrato come segue:

Sezione II, “Patrimonio di vigilanza”:

Ove nei bilanci dei confidi siano presenti poste non specificamente riconducibili alle categorie individuate dalle disposizioni in materia di patrimonio di vigilanza, la Banca d'Italia ne valuta la computabilità nel patrimonio medesimo sulla base dei criteri generali di seguito indicati:

⁽⁶⁾ Sono definite “piccole e medie imprese” le imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (cfr. art. 2 del decreto del Ministro delle Attività produttive n. 238 del 12.10.2005, attuativo della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6.5.2003).

- piena disponibilità, in modo da poter essere utilizzate senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali ⁽⁷⁾;
- stabilità nel tempo. Nella valutazione di tale requisito si fa riferimento ai limiti minimi di durata stabiliti per la computabilità nel patrimonio di vigilanza degli strumenti innovativi di capitale, degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e degli strumenti subordinati;
- grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di liquidazione dei confidi.

Sezione III, Par. 3.1.2, "Ponderazione delle esposizioni":

Il requisito patrimoniale per il rischio di credito per le garanzie rilasciate a fronte di operazioni segmentate ("tranché cover"), per le quali i confidi coprono la quota di "prima perdita" mediante specifici fondi monetari, è – in coerenza con la disciplina prudenziale in materia di cartolarizzazioni ⁽⁸⁾ - pari all'ammontare dei fondi monetari medesimi (al netto delle eventuali rettifiche di valore), a condizione che la convenzione con l'intermediario garantito stabilisca in modo incontrovertibile che i confidi sono tenuti a fornire pagamenti per l'attività di garanzia nei limiti del fondo monetario. In tale circostanza non va calcolato un ulteriore requisito nei confronti dell'intermediario garantito presso il quale sono depositati i fondi monetari.

Nel caso in cui, a fronte delle perdite fronteggiate dai fondi monetari, siano presenti nel passivo specifici fondi vincolati (in genere alimentati da contributi pubblici), ove detti fondi rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa prudenziale in materia di strumenti di attenuazione del rischio di credito ⁽⁹⁾, i medesimi possono essere trattati come un deposito in contanti a protezione delle anzidette garanzie.

- Capitolo VI – "Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni";
- Capitolo VII – "Bilancio di esercizio" (si applica il Provvedimento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006, relativo alla redazione dei bilanci individuali e consolidati);
- Capitolo VIII – "Comunicazioni alla Banca d'Italia";
- Capitolo IX – "Raccolta del risparmio" (si applicano le disposizioni di cui alla Deliberazione del CICR del 19 luglio 2005 relativa alla "Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche", integrata dalla Deliberazione del CICR del 22 febbraio 2006);
- Capitolo XI – "Trasparenza" (si applica il Provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, relativo alla trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari);

(7) Nel passivo dei confidi sono spesso presenti specifici fondi – in genere alimentati da contributi pubblici – vincolati a copertura delle perdite che si manifestano su determinati portafogli di attività. Tali strumenti del passivo – poiché non fronteggiano tutte le perdite aziendali, ma soltanto quelle derivanti dalla prestazione di garanzie su tali portafogli di attività – non possono essere computati nel patrimonio di vigilanza dei confidi.

(8) Cfr. Capitolo V, Sezione V.

(9) Cfr. Capitolo V, Sezione IV, punto 3 e All. D.

- Capitolo XII – “Vigilanza ispettiva”;

Parte Seconda:

- Capitolo 1 – “Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti al capitale degli intermediari finanziari”.

Inoltre, ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano i seguenti Provvedimenti della Banca d'Italia:

- Provvedimento del 12 gennaio 2001, relativo alle Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette;
- Provvedimento del 3 settembre 2003, relativo alla procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative agli intermediari non bancari.

Allegato A

MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE RELATIVA AI CONFIDI

ALLA BANCA D'ITALIA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
VIA NAZIONALE, 91
00184 ROMA

Oggetto:(*denominazione della società*)

Domanda di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La società,
codice fiscale n., iscritta in data,
nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ⁽¹⁰⁾,
codice ABI, sede legale in, Via
..... ⁽¹¹⁾, (telefono, telex, telefax)⁽¹²⁾, nella
persona del sottoscritto
(*generalità e veste legale della persona che sottoscrive la domanda*),
chiede l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, in quanto la società è un confidi con un volume di attività finanziaria
superiore a Euro

A tal fine:

– ATTESTA CHE:

- a) il capitale sociale versato della società è di €.....;
- b) gli esponenti aziendali, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla vigente normativa, sono i seguenti (*indicare le generalità complete degli esponenti aziendali, le relative funzioni nonché la data e l'organo sociale che ha proceduto all'accertamento*):
.....;
- c) gli amministratori, i sindaci, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza sono in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dalla vigente normativa, per essere stati i medesimi accertati (*indicare la data e l'organo sociale che ha proceduto all'accertamento*):
.....;
- d) il requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale è stato accertato secondo quanto previsto dalla normativa vigente (*specificare data e modalità dell'accertamento*):
.....;
- e) sono rispettati i requisiti stabiliti nei capitoli V (Vigilanza prudenziale) e VI (Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni) delle "Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale".

– ALLEGA:

I copia dello statuto dichiarato vigente dal legale rappresentante dell'intermediario finanziario;

⁽¹⁰⁾ Indicare il numero di iscrizione nell'elenco generale.

⁽¹¹⁾ Indicare anche la sede dell'amministrazione centrale, se allocata in luogo diverso dalla sede legale.

⁽¹²⁾ Indicare solo il numero del telefono, telex e telefax dell'amministrazione centrale, se allocata in luogo diverso da quello della sede legale.

- II copia del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso corredato, ove esistente, della relazione di certificazione rilasciata da una società di revisione contabile;
- III attestazione del mantenimento del requisito inerente l'ammontare minimo del volume di attività finanziarie per i sei mesi successivi alla chiusura dell'ultimo esercizio;
- IV con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato, prospetto contabile di raccordo fra (i) le voci di bilancio, redatto secondo le modalità previste dal Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, rilevanti per l'iscrizione nell'elenco speciale e (ii) le corrispondenti voci di bilancio, riclassificate secondo le modalità previste dal Provvedimento del Governatore del 14 febbraio 2006 relativo alla redazione dei bilanci individuali e consolidati;
- V scheda informativa sulla composizione delle attività finanziarie ⁽¹³⁾;
- VI scheda informativa sulle attività svolte dalla società ⁽¹⁴⁾;
- VII elenco degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza ⁽¹⁵⁾;
- VIII elenco dei soci per i quali è stato accertato il requisito di onorabilità con le relative quote di partecipazione;
- IX relazione sulla struttura organizzativa, redatta secondo lo schema di cui al Capitolo VI, All. A, delle "Istruzioni di Vigilanza sugli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale", integrata da un programma di attività che specifichi le strategie dell'intermediario, i prodotti offerti o che intende offrire, la tipologia di clientela;
- X descrizione (anche mediante grafico) del gruppo di appartenenza ⁽¹⁶⁾.

.....
(data)

.....
(firma)

⁽¹³⁾ La scheda informativa deve essere redatta secondo lo schema di cui all'All. B.
⁽¹⁴⁾ La scheda informativa deve essere redatta secondo lo schema di cui all'All. C.
⁽¹⁵⁾ Per ciascun esponente deve essere redatta una scheda secondo lo schema di cui all'All. D.
⁽¹⁶⁾ Per gruppo di appartenenza si intende l'insieme delle società controllate dall'intermediario, della società controllante l'intermediario e di quelle controllate da quest'ultima.

Allegato B

SCHEDA INFORMATIVA SUL VOLUME DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPONENTE	IMPORTO DA BILANCIO AL/...../..... (unità di euro)	IMPORTO ALLA FINE DEL SEMESTRE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (unità di euro)
cassa e disponibilità		
crediti verso enti creditizi		
crediti verso enti finanziari		
crediti verso clientela		
crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria		
obbligazioni e altri titoli a reddito fisso		
azioni, quote e altri titoli a reddito variabile		
ratei attivi		
garanzie rilasciate		
altre poste dell'attivo e operazioni "fuori bilancio" relative all'esercizio di attività finanziarie		
TOTALE VOLUME ATTIVITA' FINANZIARIE		

Allegato C

SCHEMA INFORMATIVA

DATI QUANTITATIVI – Consistenze alla data del ___/___/_____
 (la rilevazione va effettuata alla fine dell'ultimo trimestre solare concluso: 31/3, 30/6, 30/9 o 31/12)

TIPO DI DATO	IMPORTO/VALORE (unità di euro)	DESCRIZIONE
DEBITI VERSO BANCHE		Importo dei debiti in essere verso banche, qualunque sia la forma tecnica, comprensivo delle competenze dovute
ATTIVITA' DI EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI		Importo dei crediti in essere
ATTIVITA' DI GARANZIE COLLETTIVA DEI FIDI NEI CONFRONTI DEI SOCI		Importo delle garanzie in essere
ALTRE ATTIVITA' DI GARANZIA		Importo delle garanzie in essere ripartito per categoria di beneficiario (persone fisiche, imprese, enti pubblici)
ATTIVITA' CONNESSE E STRUMENTALI		Ripartite per tipologie di attività (servizi di informazione commerciale, servizi di analisi in materia economica e finanziaria, gestione di immobili a uso funzionale, attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate o socie, ecc.)

Allegato D

SCHEDA INDIVIDUALE ESPONENTI AZIENDALI

Cognome e nome
.....
Luogo di nascita
.....
Data di nascita
.....
Codice fiscale
.....
Residenza
.....
Carica ricoperta
.....
Organo nominante
.....
Data di nomina
.....
Data scadenza prevista
.....